



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE – GRUPPO 1
PROCEDURE CONCORDSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. ssa Antonella Dragotto	Presidente
dott. ssa Roberta Brera	Giudice rel.
dott. ssa Elisabetta Bianco	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
di apertura di liquidazione controllata

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentata ex art. 268, commi 2 e 3 CCII da:

██████████ (P. IVA ██████████), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

nei confronti di

LODIRIO MARA (C.F. LDRMRA47M60A182L), residente in ██████████ ██████████, ██████████, già legale rappresentante *pro tempore* della Marlin di Lodirio Mara (C.F. e P.IVA 02159580063), con sede legale ██████████ ██████████), ██████████, impresa in oggi cancellata;

Ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII, in relazione al luogo di residenza della debitrice;

Premesso che la ricorrente ha chiesto l'apertura della Liquidazione controllata di LODIRIO Mara allegando:

- di essere creditrice della debitrice in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo emesso per la fornitura di energia elettrica all'impresa Marlin di Lodirio Mara per un credito complessivo di € **15.093,62** (di cui: € 7.205,35, a titolo di sorte capitale ingiunta; € 6.954,85, a titolo di interessi moratori ingiunti, così come maturati sino al 29/09/2025 ed € 933,42, a titolo spese legali ingiunte);
- che con decreto in data 04/12/2025 il Tribunale di Alessandria ha rigettato la richiesta di apertura di Liquidazione Giudiziale richiesta dalla medesima ricorrente ██████████ nei confronti di MARLIN di LODIRIO MARA, ritenendone insussistenti i presupposti in quanto “dalla visura camerale risulta che la ditta individuale è cessata, in quanto cancellata dal registro delle imprese dal 2018, con la conseguenza per cui è decorso l'anno entro il quale, ai sensi dell'art. 33 CCI, può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale” ;
- che ad oggi, nonostante i reiterati solleciti in tal senso e le intraprese azioni esecutive, la Sig.ra Mara Lodirio non ha ancora provveduto al versamento delle somme dovute, talché la morosità persiste per sorte capitale, interessi moratori e spese legali, come sopra quantificati;



- che è evidente il grave, perdurante e conclamato **stato di insolvenza**, rilevante, *ex art. 2 comma 1, lett. b)*, del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, della Sig.ra Mara Lodirio, nonché l'attuale incapacità della stessa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- con memoria depositata su richiesta del Tribunale ha, infine, allegato l'interesse all'apertura della procedura di liquidazione controllata della debitrice per i significativi vantaggi soprattutto di natura fiscale - deducibilità fiscale della perdita del credito *ex art. 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986)* e recupero IVA sulle fatture "a perdita" - anche nella denegata ipotesi di mancata acquisizione di attivo in favore della massa creditoria.

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli articoli 268 e 270 CCII in quanto:

- la debitrice non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale (non svolgendo più alcuna attività di impresa) ovvero ad altre procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- non risultano domande di accesso della debitrice alle procedure di cui al titolo quarto CCII;
- sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 268, co.2 CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad € 50.000, risultando dagli atti dell'istruttoria, oltre al credito della ricorrente, debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione per € 62.961,69;
- la parte debitrice risulta effettivamente trovarsi in stato di insolvenza, come definito dall'articolo 2, co. 1 lett. b) CCII non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dal mancato pagamento del debito nei confronti della parte ricorrente e nei confronti dell'erario;

Osservato che la debitrice, pur ritualmente citata per l'udienza del 9/02/2026 non si è costituita in giudizio, e, quindi non ha eccepito l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori con attestazione dell'OCC competente;

Ritenuto che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata deve essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati nell'art. 268, co. 4 CCII;

Visti gli articoli 268, 269 e 270 CCII;

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di **LODIRIO MARA (C.F. LDRMRA47M60A182L)**, residente in [REDACTED];

Nomina

il Giudice delegato in persona della dott.ssa Roberta Brera;

Nomina

il liquidatore nella persona dell'avv. Matteo DELLA BONZANA, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori e la documentazione indicata dall'art. 270, co. 2 lett. c. CCII ove esistente, e se non già depositati;

assegna



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di **novanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII

dispone

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati, con oscuramento di dati personali di terzi o dati diversi dal nome, cognome e codice fiscale del debitore ammesso alla liquidazione controllata;

ordina

la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

rimette

al G.D.- **su istanza apposta del ricorrente da depositarsi per il tramite e con il parere del liquidatore** - la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), CCII; analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

Avverte

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 CCII., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCII., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

dispone

che, stante l'inopponibilità alla procedura di cessioni volontaria del quinto dello stipendio in essere, analogamente a pignoramenti presso terzi di quota dello stipendio/pensione, il Liquidatore dia avviso al datore di lavoro di interrompere la cessione e /o trattenuta dello stipendio

DISPONE che il liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale



giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni, specificando, per quanto concerne i crediti comuni, che i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, così come modificato dal D.lvo 13 settembre 2024 n. 136;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione al Giudice, per la sua approvazione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII , così come modificato dal D.lvo 13 settembre 2024 n. 136 (che dispone che unitamente all'istanza di chiusura il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione).

Così deciso in Alessandria nella camera di Consiglio del 14/04/2026

Il Giudice Rel
Dott. ssa Roberta Brera

Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto

